



Città di Chioggia

città d'arte

Città Metropolitana di Venezia

SETTORE AFFARI GENERALI/SERVIZI SOCIALI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEI

"SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI DOMICILIARI E DIURNI PER MINORI"

del Comune di Chioggia

CIG 6772499AF7

Sommario

ART. 1	OGGETTO DELL'APPALTO
ART. 2	DURATA E DECORRENZA DEI SERVIZI
ART. 3	CARATTERISTICHE DEI SERVIZI
ART. 4	VALORE DEI SERVIZI
ART. 5	CRITERI PREMIALI DA APPLICARE ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
ART. 6	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
ART. 7	DESCRIZIONE E MODALITA' DI ESECUZIONE DEI SERVIZI
ART. 8	PERSONALE, NUMERO DELLE ORE
ART. 9	TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE DELLA DITTA APPALTATRICE
ART. 10	TIROCINIO, SERVIZIO CIVILE E VOLONTARIATO
ART. 11	OBBLIGHI DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO
ART. 12	MONITORAGGIO E CONTROLLO DA PARTE DEL COMMITTENTE
ART. 13	SICUREZZA (D.LGS. 81/2008)
ART. 14	TUTELA DELLA PRIVACY
ART. 15	PAGAMENTI E CORRISPETTIVI
Art. 16	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.
Art. 17	ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO
ART. 18	INADEMPIENZE E PENALITÀ
ART. 19	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 20	SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA
ART. 21	RECESSO
ART. 22	ESECUZIONE IN DANNO
ART. 23	OBBLIGHI ASSICURATIVI E RESPONSABILITÀ
Art. 24	GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA
Art. 25	ADEMPIMENTI CONTRATTUALI E SPESE RELATIVE
Art. 26	ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Art. 27	CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA
Art. 28	DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DELL'INCARICO
Art. 29	CONTROVERSIE
Art. 30	RINVIO A DISPOSIZIONE DI LEGGE
DISPOSIZIONI FINALI	
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO	

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento biennale dei "Servizi socio-educativi domiciliari e diurni per minori", di seguito "Servizi", con le modalità, nelle sedi e per gli orari descritti negli articoli successivi del presente Capitolato.

I Servizi realizzano interventi di sostegno socio-educativo domiciliare e semi-residenziali diurni per minori con difficoltà relazionali e comportamentali a causa di un contesto familiare-ambientale non funzionale alla loro crescita, o che comunque esprimono e vivono in situazioni di disagio, attuativi delle seguenti attività:

- a) "**SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO DOMICILIARE PER MINORI**", rivolto ai minori con età compresa tra i 6 e gli 11 anni, con inserimento di un educatore all'interno del nucleo familiare, in ambito familiare, scolastico e sociale;
- b) "**SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO PER MINORI E ADOLESCENTI**", rivolto ai minori di ambo i sessi con età compresa tra i 6 e gli 11 anni e agli adolescenti con età compresa tra i 12 e i 18 anni. Si svolge presso un Centro di accoglienza messo a disposizione dall'Impresa e si pone quale spazio educativo e relazionale, attraverso la relazione con l'educatore e con il gruppo di pari.

E' previsto un livello di alta integrazione tra le attività e gli interventi del Servizio socio-educativo domiciliare e quelli del Servizio di accoglienza in centro diurno.

L'accesso ai Servizi è gratuito; gli utenti sono segnalati dai Servizi Sociali del Comune, in collaborazione con le agenzie educative e sociali del territorio.

La ditta appaltatrice è tenuta ad osservare la normativa di settore vigente, inclusi i provvedimenti adottati in data successiva a quella dell'affidamento del servizio.

ART. 2 – DURATA E DECORRENZA DEI SERVIZI

La durata dell'affidamento è stabilita in anni DUE, con decorrenza dalla data di effettiva consegna e inizio del servizio comunicata dal Settore Affari Generali/Servizi Sociali a seguito dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Qualora alla scadenza prevista dell'appalto l'Amministrazione Comunale non abbia ancora provveduto ad individuare il successivo contraente, non avendo completato le formalità relative all'appalto e conseguente affidamento del servizio, dietro semplice richiesta scritta, può obbligare l'appaltatore ad effettuare il servizio fino alla data di assunzione del servizio da parte della ditta subentrante, per un periodo massimo pari a tre mesi. Durante tale periodo di servizio rimangono ferme tutte le condizioni stabilite nel contratto e nel relativo capitolato.

ART. 3 - CARATTERISTICHE DEI SERVIZI

I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potranno essere sospesi o abbandonati. Nello svolgimento del servizio, pertanto, la Ditta appaltatrice è tenuta al rispetto dei principi contenuti nel D.P.C.M. 27 gennaio 1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici".

In caso di sospensione o di abbandono anche parziale del servizio ed, in genere, per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato, l'ente appaltante potrà sostituirsi senza formalità di sorta all'Appaltatore per l'esecuzione d'ufficio del servizio, anche attraverso affidamento ad altra Ditta, con rivalsa delle spese a carico dell'Appaltatore e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questo applicabili e dall'eventuale risarcimento dei danni, come previsto dal presente Capitolato.

Qualora la sospensione o l'abbandono derivino da cause di forza maggiore (es. emergenza neve o altre condizioni meteorologiche avverse, calamità naturali, ecc.) l'Appaltatore dovrà darne comunicazione all'ente appaltante con la massima urgenza.

Il suddetto servizio è da considerarsi altresì servizio pubblico essenziale, ai sensi della Legge 12.06.1990 n. 146 «Norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali» e successive modifiche ed integrazioni; pertanto la Ditta Appaltatrice dovrà rispettare quanto previsto da tale normativa di legge in materia di sciopero.

ART. 4 –VALORE DEI SERVIZI

L'importo a base d'asta per l'espletamento dei Servizi è determinato in **€ 362.319,40** al netto di IVA, per l'intera durata del contratto, di cui 0,00 per oneri di sicurezza.

L'importo è calcolato sulla base delle voci di spesa riportate nel documento "Relazione tecnica e prospetto economico" approvato con determinazione del responsabile del servizio n. 1410 del 06/08/2016, che computa il costo orario convenzionale parametrato sui costi orari del lavoro in funzione dei profili professionali richiesti, dei livelli attribuiti dal CCNL agli stessi, al loro costo minimo contrattuale e al numero delle ore occorrenti per lo svolgimento dei Servizi, le spese generali di gestione dell'impresa le spese di produzione specifiche per i Servizi.

ART. 5 – CRITERI PREMIALI DA APPLICARE ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

L'aggiudicazione avverrà con il criterio di cui all'art. 95, comma 3 del D.Lgs n. 50/2016, ovvero a favore dell'operatore economico che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Il punteggio complessivo massimo assegnabile è di **100** punti, così ripartiti:

- Offerta economica **max punti 20**
- Offerta tecnica **max punti 80**

Per quanto riguarda l'offerta tecnica, La Ditta deve proporre un **progetto tecnico gestionale** analitico che preveda una programmazione dei servizi, per l'intera durata dell'appalto, in aderenza con le indicazioni contenute nel presente capitolato. L'offerta tecnica sarà valutata in sede di gara sulla base dei seguenti criteri premiali:

	Criterio	Contenuti	Peso Attribuito al criterio
1)	Proposta metodologica per l'attuazione degli interventi socio-educativi con riferimento alle prestazioni richieste all'art. 7.1 "SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO DOMICILIARE PER MINORI" del Capitolato.	Il concorrente deve illustrare la metodologia per l'organizzazione delle prestazioni indicate all'art. 7.1 del capitolato, evidenziandone gli aspetti caratterizzanti, finalizzati a favorire l'autonomia del nucleo familiare a garanzia della permanenza del minore al proprio interno. Sarà valutata positivamente la rispondenza del progetto alle caratteristiche dell'utenza, in relazione alla qualità del servizio da erogare <u>Max 25 facciate</u>	25
2)	Proposta metodologica per l'attuazione degli interventi socio-educativi con riferimento alle prestazioni richieste all'art. 7.2 "SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO PER MINORI E ADOLESCENTI" del Capitolato.	Il concorrente deve illustrare la metodologia per l'organizzazione delle prestazioni indicate all'art. 7.2 del capitolato, evidenziandone gli aspetti caratterizzanti, finalizzati a favorire lo sviluppo delle competenze relazionali e il sostegno alle attività scolastiche e sociali del minore. Inoltre sarà valutata positivamente la descrizione della struttura adibita a Centro diurno con l'indicazione, oltre ai requisiti minimi previsti dall'art. 6.2.3 del Capitolato, degli ambienti (cucine, aule studio, laboratori, ecc.), attrezzature, strumentazioni tecniche, materiali didattici e automezzi messi a disposizione del Servizio. Al proposito può essere allegata una planimetria dei locali proposti. <u>Max 25 facciate</u>	25
3)	Proposte di interventi e/o attività aggiuntive e migliorative rispetto alle prestazioni previste dal capitolato, senza ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione comunale	Il concorrente deve illustrare gli interventi e/o attività aggiuntive e migliorative. Il punteggio è attribuito sulla base della qualità, della rispondenza ai bisogni degli utenti e della quantità degli interventi aggiuntivi proposti. <u>Max 3 facciate per ogni proposta</u>	10
4)	Proposta metodologica e strumenti per il monitoraggio e la valutazione del servizio reso	Il concorrente deve illustrare il sistema di monitoraggio, auditing interno, autocontrollo, autovalutazione e valutazione delle attività, con illustrazione delle modalità e degli indicatori idonei ad accertare l'efficacia e il miglioramento continuo del servizio sia nei confronti della stazione appaltante che degli utenti. <u>Max 5 facciate</u>	5
5)	Rapporti di collaborazione e/o accordi con altre istituzioni pubbliche (istituzione scolastica, Azienda Sanitaria, ecc.), con soggetti del terzo settore	Descrizione delle modalità operative per garantire lo sviluppo sul territorio di un sistema di rete con gli stakeholders operanti sull'area in cui insistono i servizi stessi (enti pubblici e privati, agenzie educative, soggetti del terzo settore , ecc.), anche mediante forme di partenariato e/o coprogettazione. Impiego documentato di volontari quale arricchimento del progetto in aggiunta agli operatori indicati nel capitolato. <u>Max 5 facciate</u>	5
6)	Formazione e supervisione delle risorse umane impegnate nell'ambito dei servizi	Saranno valutati positivamente la proposta formativa dettagliata nei suoi elementi quantitativi e qualitativi e il piano di supervisione. <u>Max 5 facciate</u>	5
7)	Figure professionali messe a disposizione in aggiunta a quelle indicate nel documento "Relazione tecnica e prospetto economico" approvato con determinazione del responsabile del servizio n. 1410 del 06/08/2016	Il concorrente deve indicare se e quali figure professionali intende mettere a disposizione del servizio indicando per ciascuna di esse il profilo posseduto e le attività di supporto. <u>Max 3 facciate</u>	5
PESO TOTALE			80

ART. 6 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I soggetti partecipanti, oltre a possedere i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti dal D.Lgs n. 50/2016, dovranno possedere i seguenti requisiti:

6.1 Requisiti di capacità economico-finanziaria

Ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. b del D. Lgs. 50/2016 idonee dichiarazioni di referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385; nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per fondati motivi, di dimostrarne il possesso, trova applicazione l'articolo 86, comma 4 del D. Lgs. 50/2016.

6.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale

I requisiti di capacità tecnica e professionale saranno verificati dalla stazione appaltante prima dell'aggiudicazione definitiva mediante la richiesta delle documentazioni a comprova delle dichiarazioni rese dal concorrente in sede di gara, ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs n. 50/2016.

Sono richiesti i seguenti requisiti:

- 6.2.1 Aver effettuato con buon esito servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto, per un importo complessivo non inferiore ad **€ 362.319,40** IVA esclusa.
Gli stessi devono riferirsi al periodo temporale costituito dai tre anni consecutivi immediatamente antecedenti la pubblicazione del Bando di gara sulla G.U.R.I..
Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di cui sopra deve essere rapportato al periodo di attività secondo la seguente formula: (importo richiesto /3) x anni di attività.
- 6.2.2 Il concorrente dovrà presentare una dichiarazione con la quale attesta che metterà a disposizione il personale richiesto per l'esecuzione dei servizi munito dei profili professionali, i titoli di studio e l'esperienza professionale così come riportati nel documento "Relazione tecnica e prospetto economico" approvato con determinazione del responsabile del servizio n. 1410 del 06/08/2016.
- 6.2.3 il concorrente dovrà presentare una dichiarazione con la quale attesta il possesso di locali idonei per lo svolgimento delle attività del Centro Diurno di cui all'art. 7.2 del presente capitolato, riportante:
- L'eventuale denominazione della struttura e il numero dei posti, non inferiore alla capacità ricettiva prevista all'art. 7.2.3 del presente Capitolato;
 - L'ubicazione della sede (via e numero civico), che deve essere collocata nel territorio del Comune di Chioggia, in posizione centrale;
 - che la struttura è ubicata in zona servita da trasporto pubblico o privato;
 - l'idoneità della struttura alla realizzazione dei servizi elencati all'art. 7.2 del presente Capitolato;
 - la conformità della struttura ai requisiti tecnico-strutturali e tecnico-funzionali secondo le previsioni della normativa vigente in materia di edilizia, prevenzione incendi e urbanistica (art.5, D.M. 21/05/2011, n.308).
 - il possesso del bene, nonché la presenza di eventuali altri diritti, vincoli, servitù, condoni assentiti o richiesti. E' possibile fornire l'indicazione dei locali anche in assenza immediata della loro disponibilità, purché prima dell'aggiudicazione definitiva il soggetto aggiudicatario fornisca la documentazione che attesti l'effettivo possesso degli stessi, pena la revoca dell'affidamento stesso.

ART. 7 – DESCRIZIONE E MODALITA' DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

7.1 – SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO DOMICILIARE PER MINORI

7.1.1 - Finalità dell'intervento

Il servizio di Sostegno Socio Educativo Domiciliare ha come finalità principale quella di creare le condizioni socio educative ed ambientali per sostenere la crescita dei ragazzi in situazioni familiari e sociali difficili, a volte conflittuali, evitandone l'allontanamento e promuovendo le risorse positive presenti nel contesto di vita del minore.

Il Sostegno Socio Educativo Domiciliare è un servizio attraverso il quale il Comune di Chioggia adempie da un lato, al compito di sostenere e tutelare i minori appartenenti nuclei familiari a rischio di emarginazione sociale ovvero con insufficienti risorse sotto il profilo della responsabilità genitoriale, dall'altro, a quello di favorire il recupero della funzionalità e la crescita evolutiva del minore disabile, con l'obiettivo di sviluppare le capacità residue, nella prospettiva di progressiva e costante socializzazione all'interno del contesto familiare.

La finalità del servizio è quella, dunque, di indirizzare gli interventi socio-educativi a supporto delle relazioni familiari in cui il minore è inserito e, in particolare, curare le modalità con cui i genitori esprimono le proprie funzioni educative, dalle quali è convinzione che le espressioni del disagio prendano origine.

In particolare:

- Garantire al minore la permanenza nella propria famiglia rinforzando le risorse affettive ed educative dei genitori;
- Evitare l'allontanamento del minore dal proprio ambiente di vita, familiare, scolastico e sociale;
- Aiutare la famiglia a scoprire e rivalutare le proprie risorse, attuando un sostegno che non sia sostitutivo né disconfermante;
- Prevenire e contrastare situazioni di maltrattamento e/o mancanza di cure, tutelando il minore nel suo diritto ad essere ascoltato non soltanto nei suoi bisogni primari.
- Superare laddove percorribile, l'istituzionalizzazione dei minori, attraverso l'implementazione di un approccio intensivo, multidisciplinare e flessibile di presa in carico del nucleo familiare già durante la fase di indagine valutativa;
- Affiancare il minore nel suo processo di crescita, risolvendo eventuali situazioni di solitudine o di mancanza di stimoli culturali che possono invalidare il suo percorso formativo, tutelando il diritto all'educazione scolastica, alla socializzazione, all'integrazione nel contesto comunitario di riferimento;
- Sviluppare nel minore, in base all'età ed al grado di maturità, la consapevolezza delle proprie risorse e la crescita di fiducia in se stessi, lo sviluppo di autotutela e di progettualità personale, l'acquisizione di abilità alla vita sociale e di capacità funzionali e sociali;

7.1.2 - Interventi richiesti

- A) Interventi di sostegno socio-educativo in favore del minore e di supporto alla relazione genitori figli (es: tutoraggio e affiancamento familiare anche nei momenti di rientro del minore in famiglia da comunità e/o affido);
- B) Attività di accompagnamento e socializzazione del minore finalizzate al miglioramento delle relazioni con i coetanei e gli adulti di riferimento e allo sviluppo di comportamenti idonei, allo scopo di favorirne l'autonomia personale, la conoscenza e l'inserimento nella propria comunità, anche attraverso l'uso delle risorse presenti sul territorio;
- C) Attività di monitoraggio e valutazione dei piani socio-educativi individualizzati, con presa in carico dei minori.
- D) Supporto al minore nello svolgimento dei programmi scolastici, permettendo anche ai genitori stessi di imparare a seguire il figlio nello svolgimento dei compiti a casa, mediante la programmazione di percorsi educativi e didattici individualizzati (PEI), in collaborazione con le istituzioni scolastiche, al fine di favorire la ripresa del percorso di scolarizzazione del minore a rischio di abbandono scolastico o renitente;
- E) **Attività di indagine valutativa in equipe multi-professionale** come "intervento socioeducativo breve", intesa come ridefinizione della fase di analisi/indagine psico-sociale del nucleo familiare in un percorso breve di sostegno alla genitorialità. Il soggetto aggiudicatario, in stretta collaborazione con l'Amministrazione comunale, avvierà un percorso socio-educativo finalizzato alla valorizzazione ed al sostegno delle competenze genitoriali presenti in ogni situazione in cui l'Autorità Giudiziaria richiede di analizzare e indagare/valutare le situazioni personali e familiari dei minori a rischio di pregiudizio.

7.1.3 - Destinatari e Luogo di esecuzione

Destinatari del Servizio sono i minori dai 6 agli 11 anni e le loro famiglie, residenti nel Comune di Chioggia e in carico al Servizio Sociale Professionale.

L'Affidatario dovrà garantire le prestazioni richieste per almeno 10 minori preadolescenti (6/11 anni) di ambo i sessi.

Gli interventi si svolgono principalmente presso il domicilio ed i luoghi di frequenza abituale del minore e del nucleo familiare di riferimento, nel territorio del Comune di Chioggia, senza escludere la possibilità di essere estesi al di fuori dell'ambito familiare e/o in ambiti territoriali esterni al Comune stesso, quando ciò sia determinato da esigenze relative al corretto svolgimento delle prestazioni a garanzia degli utenti per il raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano di Sostegno socio-educativo individuale.

7.1.4 - Organizzazione e svolgimento delle attività

Gli interventi di sostegno socio educativo dovranno essere assicurati nella fascia oraria compresa tra le ore 08,00 e le ore 20,00 dei giorni feriali (da lunedì a sabato). Gli interventi domiciliari si svolgono tutto l'anno con orario flessibile in funzione delle necessità di ciascun singolo utente.

Il soggetto affidatario dovrà garantire le funzioni fondamentali di seguito elencate:

- presa in carico dei minori segnalati dal Servizio Sociale Professionale di riferimento, secondo le procedure operative concordate;
- collaborazione alla programmazione socio-educativa relativa al nucleo familiare del minore e partecipazione alle successive verifiche in itinere, secondo le procedure operative concordate;
- attuazione delle iniziative specifiche a sostegno delle relazioni intrafamiliari e interpersonali del minore, a sostegno dei percorsi didattici ed educativi, nonché di attività ludico-ricreative, di socializzazione e volte alla piena fruizione delle risorse e delle opportunità del territorio;

Il soggetto affidatario dovrà garantire che le attività di cui al presente articolo vengano svolte nel rispetto dei principi deontologici e professionali propri delle professioni di aiuto alla persona, e delle norme in materia di segreto professionale e tutela della riservatezza e dei dati personali e sensibili di cui al D. Lgs. 196/2003.

7.2 – SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO PER MINORI E ADOLESCENTI

7.2.1 - Finalità dell'intervento

Sono richieste l'organizzazione e la gestione di attività diurne, da svolgersi in spazi messi a disposizione del soggetto aggiudicatario, finalizzate alla socializzazione, allo sviluppo delle competenze relazionali ed al sostegno delle attività scolastiche e sociali del minore.

Le finalità dell'intervento sono:

- Promuovere il benessere dei minori sul territorio e prevenire le situazioni di marginalità sociale, favorendo l'integrazione all'interno della comunità di appartenenza;
- Sostenere il minore nel processo di crescita personale e nello sviluppo delle sue capacità relazionali attraverso il confronto tra pari;
- Affiancare la famiglia nelle sue funzioni educative e nella relazione con la scuola e con le agenzie di socializzazione;
- Facilitare lo sviluppo delle competenze scolastiche e sociali;
- Fornire al minore spazi ed esperienze stimolanti che contribuiscano alla costruzione positiva del sé;
- Sviluppare la connessione con il territorio per facilitare la convivenza sociale.

7.2.2 - Destinatari delle prestazioni

Il Comune di Chioggia ammetterà a fruire delle prestazioni di centro diurno i minori individuati dal Servizio Sociale o dal Servizio Tutela Minori, secondo le procedure amministrative vigenti.

7.2.3 - Capacità ricettiva

La struttura dovrà essere in grado di accogliere:

- a) almeno 10 minori preadolescenti (6/11 anni) di ambo i sessi, in carico ai servizi sociali del Comune di Chioggia, con frequenza settimanale anche differenziata. La programmazione settimanale del calendario dovrà comunque prevedere la compresenza di almeno 7 minori per ciascuna giornata.
- b) almeno 20 minori adolescenti (12/18 anni) di ambo i sessi, in carico ai servizi sociali del Comune di Chioggia, con frequenza settimanale anche differenziata. La programmazione settimanale del calendario dovrà comunque prevedere la compresenza di almeno 15 minori per ciascuna giornata.

7.2.4 - Modalità di erogazione del servizio, orari e prestazioni

Il centro diurno si rivolge a minori in età scolare e/o avviamento alla formazione lavoro e dovrà contraddistinguersi secondo le seguenti modalità di intervento.

Il servizio dovrà svolgersi per almeno 45 settimane l'anno, dal lunedì al venerdì, con un orario di norma compreso tra le ore 12,30 e le ore 19,00.

Prestazioni richieste:

- Organizzazione di attività ludico-ricreative, ivi compresa la promozione di attività extra moenia, quali gite o vacanze di gruppo;
- Sostegno alla socializzazione, attraverso la partecipazione ad attività aggregative, sportive, ecc.

- Supporto educativo al processo di crescita del minore;
- Sostegno scolastico pomeridiano;
- Consulenza educativa ai genitori;
- Pranzo, se richiesto, e merenda;
- Pulizia giornaliera degli ambienti;
- Mantenere le relazioni e le comunicazioni con il servizio sociale inviante

7.2.5 - Calendario dei servizi e modifiche

Il soggetto aggiudicatario dovrà concordare con il servizio competente il calendario di svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato, dovranno essere definiti preventivamente i giorni di chiusura e/o sospensione dei servizi.

Potranno essere concordate variazioni al calendario sopra richiamato, previo accordo fra le parti, per far fronte ad eventi non programmabili sopravvenuti successivamente alla sua approvazione.

7.2.6 - Ammissioni

L'ammissione all'interno della struttura, qualora vi siano posti disponibili, deve avvenire secondo i tempi indicati dal Comune di Chioggia, compatibilmente con le modalità organizzative del centro.

L'ammissione deve essere preventivamente valutata e concordata dal Coordinatore del centro con il servizio sociale competente e la sua famiglia. Il centro dovrà provvedere all'inserimento nei giorni e nell'articolazione oraria, in base alle necessità e alle esigenze del minore, secondo quanto previsto dal Progetto Quadro redatto dal servizio sociale competente.

L'ammissione è subordinata all'autorizzazione scritta da parte del Comune. Il Comune di Chioggia non assumerà alcuna responsabilità qualora i minori siano stati accolti dalla struttura senza la prescritta autorizzazione.

L'equipe professionale operante nel centro è tenuta a definire, in collaborazione con il servizio sociale competente, un progetto educativo individuale (PEI) coerente con il progetto educativo di gruppo, tenendo conto delle risorse istituzionali, personali, familiari e di rete.

7.2.7 - Organizzazione e svolgimento delle attività

Il soggetto aggiudicatario si impegna ad eseguire le attività e le prestazioni di cui al presente capitolato con idonea organizzazione aziendale.

La struttura nominerà un coordinatore e lo comunicherà formalmente all'Ente Appaltante. La struttura garantisce la piena conformità dei locali e delle attrezzature utilizzate alle esigenze del servizio e ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Le modalità di organizzazione delle attività devono risultare da specifica ed idonea documentazione conservata presso la struttura e disponibile per le verifiche del Comune di Chioggia.

7.2.8 - Trasporto

Il servizio di trasporto, se richiesto, deve esser adeguato al tipo di utenza servita e svolto con mezzi in possesso dei requisiti tecnici e costruttivi, nonché assicurativi e normativi previsti dalla vigente normativa.

Il soggetto aggiudicatario deve provvedere, se richiesto, alle necessità di spostamento degli ospiti del centro e garantire il servizio di trasporto dalla scuola/domicilio dell'utente verso il centro e viceversa.

Qualsiasi onere relativo al trasporto a carico del soggetto aggiudicatario, il quale, in caso di imprevista ed imprevedibile impossibilità ad utilizzare mezzi appositamente previsti per il servizio può utilizzare mezzi pubblici, se adeguati alla tipologia di utenza. Resta inteso che i relativi costi sono comunque a carico del soggetto aggiudicatario.

7.2.9 - Locali e attrezzature

I locali utilizzati per lo svolgimento del servizio dovranno possedere i requisiti minimi previsti dall'art. 6.2.3 del Capitolato ed essere dotati di tutte le attrezzature e strumentazioni idonee alla realizzazione dei servizi elencati all'art. 7.2 del presente Capitolato.

ART. 8 – PERSONALE, NUMERO DELLE ORE

Il personale richiesto ed i relativi profili professionali, i costi, la definizione del monte ore e dei servizi, nonché la definizione dei costi e del costo orario convenzionale omnicomprendivo posto a base di gara sono riportati nel documento "Relazione tecnica e prospetto economico" approvato con determinazione del responsabile del servizio n. 1410 del 06/08/2016.

Qualora si rendesse necessario sostituire in via permanente o temporanea uno o più operatori, le nuove unità da assegnare dovranno poter documentare capacità e competenze analoghe a quelle del personale sostituito.

L'Impresa aggiudicataria si impegna ad assicurare il funzionamento del servizio con il personale e per le ore per ciascuna figura professionale come indicato nel citato documento "Relazione tecnica e prospetto economico".

Il Coordinatore

Il Coordinatore di progetto è responsabile della programmazione e del coordinamento delle attività degli operatori del servizio affidato:

- partecipa agli incontri di coordinamento presso il Settore Servizi Sociali e le agenzie educative;
- concorda con il Settore la programmazione e l'organizzazione delle attività;
- assicura la partecipazione del personale alle eventuali riunioni convocate dal Settore Servizi Sociali;
- si rende tramite con gli operatori rispetto alle indicazioni concordate con il Settore;
- effettua tutte le verifiche sul corretto svolgimento del servizio da parte degli operatori e interviene in caso di irregolarità;
- trasmette al Settore la documentazione relativa alla rilevazione delle presenze e al pagamento delle prestazioni agli operatori dei servizi di base e a quelli delle attività di laboratorio, rispettando le scadenze;
- trasmette al Settore, a fine gestione, l'elenco dei minori che hanno avuto accesso ai servizi, suddivise nelle diverse articolazioni del medesimo;
- trasmette al Settore una relazione semestrale, ovvero ogniqualvolta il Comune o l'Affidatario ne ravvisino l'esigenza, sull'andamento della gestione del servizio, comprensiva dell'elenco dei soggetti che hanno avuto accesso al servizio, suddivisi nelle diverse articolazioni del medesimo.

L'impresa aggiudicataria è tenuta, nel rispetto dei principi dell'Unione europea e compatibilmente con la propria organizzazione aziendale, all'applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del D.Lgs 15/06/2015, n. 81.

L'elenco nominativo completo del Personale ed i relativi curricula dovranno essere consegnati all'Ente Appaltante prima dell'aggiudicazione definitiva del Servizio (vd art. 6.2 del Capitolato). L'elenco nominativo dovrà essere puntualmente e tempestivamente aggiornato in caso di variazioni e sostituzioni.

In caso di assenza del personale per qualunque motivo deve esserne garantita l'immediata sostituzione.

Il personale dovrà mantenere un contegno decoroso e corretto nei confronti dell'utenza.

Gli Operatori sono tenuti a svolgere il proprio ruolo nel rispetto della dignità e della riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del presente capitolato.

Qualora l'operatore dovesse rendersi responsabile di mancanze gravi nei confronti dell'utente o dovesse con il suo comportamento pregiudicare il buon andamento del servizio o non fosse ritenuto idoneo al servizio è facoltà dell'Ente chiederne la sostituzione.

Art. 9 - TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE DELLA DITTA APPALTATRICE

Ai sensi dell'art. 20, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il personale impiegato per il servizio in oggetto, in quanto svolto in regime di appalto, deve esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità di ciascun lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

La violazione di tale norma comporta l'applicazione delle sanzioni previste rispettivamente dagli articoli 59 e 60 del D.Lgs. n. 81/2008.

ART. 10 - TIROCINIO, SERVIZIO CIVILE E VOLONTARIATO

Il soggetto aggiudicatario può prevedere l'utilizzo di volontari, tirocinanti e giovani in servizio civile, per lo svolgimento di compiti e attività complementari e comunque non sostitutive, rispetto ai compiti e alle attività di pertinenza del personale impegnato per l'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato.

Ai volontari dovrà essere assicurata preventiva adeguata formazione. Il soggetto aggiudicatario dovrà fornire all'Ente Appaltante l'elenco dei volontari presenti nel centro e garantire idonea copertura assicurativa.

Il soggetto aggiudicatario può provvedere all'inserimento, a scopo di tirocinio, di allievi frequentanti corsi di formazione riconosciuti da enti pubblici per le figure professionali delle stesse qualifiche di quelle operanti nel servizio, ovvero attinenti.

Qualsiasi onere derivante da tali rapporti e a carico del soggetto medesimo.

Il soggetto aggiudicatario può inoltre valorizzare il contributo delle organizzazioni di volontariato, ai sensi della L. 266/91 e del DPCM 30/03/2001, anche mediante la stipula di convenzioni che disciplinino la tipologia delle prestazioni volontarie eseguite, nonché le modalità di rimborso delle spese coerenti con le caratteristiche di gratuità e solidarietà.

ART. 11 –OBBLIGHI DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

Il soggetto aggiudicatario, oltre a quanto prescritto in altri punti del presente capitolato, si impegna senza eccezione alcuna a:

- dar corso immediato ai servizi, anche in pendenza di stipula dell'atto formale di contratto, senza pretendere alcun compenso aggiuntivo, eseguendo altresì i servizi conformemente a tutte le condizioni previste dal presente capitolato, nonché in conformità al progetto presentato il cui contenuto costituisce obbligo per l'aggiudicatario e integrazione di quanto previsto nel presente capitolato;
- garantire la continuità dei servizi prestati ed il rispetto della puntualità degli orari di servizio indicati;
- provvedere alla fornitura di tutto il materiale necessario allo svolgimento del servizio e quindi delle singole attività programmate,
- farsi carico di tutte le spese di gestione e manutenzione del Centro diurno, ivi comprese le utenze, la fornitura dei pasti e del trasporto se richiesto;
- garantire che i propri operatori impiegati osservino diligentemente gli oneri e le norme previste dal presente capitolato, osservino il segreto professionale, attuino i programmi e gli indirizzi dei servizi come concordati;
- farsi carico annualmente della formazione professionale specifica degli operatori impiegati nel servizio e dei loro eventuali sostituti;
- realizzare ogni altra attività di qualificazione del servizio prevista dal progetto contenuto nell'offerta tecnica presentata;
- partecipare agli incontri tecnici del Settore Servizi Sociali ed ogni altra iniziativa di interesse promossa dal Comune di Chioggia;
- fornire una relazione semestrale sull'andamento dei Servizi. La relazione dovrà contenere tutti i dati dai quali possa desumersi il rispetto del capitolato e la regolarità della gestione. Il Comune di Chioggia potrà comunque richiedere e ottenere qualsiasi altro elemento integrativo necessario per le suddette valutazioni;
- osservare verso i propri addetti impegnati nell'esecuzione della prestazione contrattuale gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociale, e di assumere a proprio carico di tutti gli oneri relativi;
- applicare a favore dei lavoratori condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi, relativi alla località in cui si svolgono i servizi, ed a rispettare integralmente le disposizioni previste dalla Legge 327/2000;
- a rispettare tutti gli obblighi derivanti dal PROTOCOLLO DI LEGALITA' del 07/09/2014 sottoscritto tra Regione Veneto, Prefetture della Regione Veneto, ANCI Veneto e UPI Veneto recepito con deliberazione giunta n. 238/2015;
- riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Il contratto dovrà recepire tale obbligo, che non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza

ART. 12 – MONITORAGGIO E CONTROLLO DA PARTE DEL COMMITTENTE

Il committente si riserva la facoltà di indirizzo e di controllo sulla buona esecuzione del contratto.

La vigilanza sui servizi svolti dall'appaltatore compete al Committente per tutto il periodo dell'appalto, con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, senza che ciò costituisca pregiudizio alcuno alla attività degli Enti spettanti per legge o regolamento in materia di igiene e sanità.

Il monitoraggio sull'andamento del servizio è affidato al Committente, il quale potrà misurare la qualità percepita da parte dell'utente in rapporto alla qualità offerta e a quella attesa. Può essere utilizzato, a tale scopo, un questionario relativo al grado di soddisfacimento dei bisogni ed alla qualità percepita del servizio.

Il controllo e la verifica costituiscono una facoltà e non un obbligo: la mancata effettuazione del controllo in nessun modo riduce o annulla eventuali responsabilità del soggetto aggiudicatario del servizio.

L'appaltatore è tenuto a fornire tutta la collaborazione e i chiarimenti necessari, nonché la documentazione richiesta, dovrà inoltre relazionare sulle prestazioni svolte e fornire informazioni ed elementi utili al miglioramento del servizio nel suo complesso.

ART. 13 - SICUREZZA (D.LGS. 81/2008)

L'affidatario è tenuto al rispetto del D.Lgs. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e, dove necessario, dovrà intervenire con personale appositamente formato in materia.

Si precisa che i Servizi di cui al presente appalto non presentano rischi da interferenze. Conseguentemente e in applicazione della determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del

05.03.08, la stazione appaltante non è tenuta a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze. Per tale motivo gli oneri di sicurezza sono pari a zero.

ART. 14 — TUTELA DELLA PRIVACY

In relazione alle disposizioni del D.Lgs. n.196/2003, i dati personali della ditta partecipante saranno conservati presso l'Ente quale titolare del trattamento e per i quali si assicura il rispetto della dignità personale e della riservatezza, nonché la custodia e protezione da perdita, distruzione ed accessi non autorizzati. Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente alla gestione del procedimento di aggiudicazione e del successivo rapporto contrattuale. I dati stessi non saranno comunicati ad altri soggetti se non in ottemperanza di obblighi di legge ed in accoglimento di richieste di accesso agli atti del procedimento espresse dagli interessati ai sensi della legge 241/90. In relazione alla detenzione ed al trattamento dei dati è facoltà della ditta partecipante l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n.196/03.

La ditta aggiudicataria e tutto il personale incaricato del servizio s'impegnano ad osservare la piena riservatezza su nominativi, informazioni, documenti e altri elementi eventualmente forniti all'Amministrazione.

I dati comunicati all'appaltatore o da questo direttamente acquisiti per conto del Comune di Chioggia non potranno essere riprodotti ad uso del soggetto gestore stesso né resi noti in alcuna forma o modalità e dovranno essere restituiti o conferiti al Comune di Chioggia contestualmente alla presentazione del rendiconto dell'attività svolta.

In relazione al trattamento dei dati personali dei soggetti utenti del servizio, la ditta aggiudicataria dovrà adottare le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transizioni e delle archiviazioni dei dati stessi.

La ditta aggiudicataria si dovrà impegnare, inoltre, a provvedere, ai sensi dell'art. 13 del citato D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, alla notificazione dei dati personali trattati in forza del presente capitolato d'oneri, quando previsto. Qualora i dati personali anche sensibili, inerenti i soggetti utenti del servizio, dovessero essere conferiti direttamente dagli stessi al soggetto gestore, questo si dovrà impegnare a:

- soddisfare gli adempimenti di cui agli art. 13, 23, 24, 27 e 20 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196;
- trasferire tempestivamente al Comune di Chioggia con le dovute cautele relative alle misure di sicurezza, la banca dati nella quale sono state archiviate le informazioni acquisite.

Entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto dovranno essere comunicati i nominativi del titolare e del responsabile dei trattamenti di dati in relazione alla propria attività ed alla propria struttura organizzativa e l'eventuale responsabile per il trattamento dei dati.

Si informa che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità ivi contemplate, la ditta aggiudicataria è comunque obbligata in solido con il titolare per il risarcimento dei danni provocati agli interessati in violazione del medesimo.

ART. 15 — PAGAMENTI E CORRISPETTIVI

Il corrispettivo complessivo spettante alla Ditta è determinato dal prezzo risultante dal ribasso sull'importo a base d'asta, da suddividere in fatture mensili per ciascun mese di effettivo servizio durante tutto il periodo dell'appalto.

Le fatture mensili, intestate a Comune di Chioggia/Servizi Sociali – Corso del Popolo, 1193 – 30015 Chioggia (VE), devono riportare tutti i dati relativi al pagamento (IBAN), nonché gli estremi della Determinazione di affidamento del servizio.

Inoltre, dovranno:

- riportare il codice identificativo dell'ufficio comunale destinatario della fatturazione elettronica ai sensi del DM 03/04/2013 n. 55;
- indicare la dicitura "IVA da versare a cura del cessionario o committente ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972" in quanto per effetto dello "split payment" l'IVA dovuta sarà versata direttamente all'Erario anziché al fornitore.

Nel caso di R.T.I. la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascuna impresa in proporzione alla sua quota percentuale di partecipazione al R.T.I. stesso. Il fatturato verrà comunque liquidato a favore della capogruppo (salvo diverso accordo tra i componenti l'RTI).

Ciascuna fattura dovrà essere accompagnata da un riepilogo riportante il numero delle ore effettuate per ciascun operatore impiegato, come specificati nel documento "Relazione tecnica e prospetto economico" approvato con determinazione del responsabile del servizio n. 1410 del 06/08/2016.

Il Comune, dopo la stipula del contratto, si impegna al pagamento dei corrispettivi dovuti alla ditta entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, previa verifica dell'adempimento regolare della prestazione e della regolarità contributiva dell'azienda mediante richiesta del DURC, senza aggiunta di interessi, salvo che il Comune disconosca la regolarità delle fatture stesse e proceda, in conseguenza, a contestazioni; in tal caso verrà effettuato nei termini solo il pagamento della somma non contestata.

Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano in alcun modo la Ditta appaltatrice dagli obblighi ed oneri ad essa derivanti dal presente Capitolato.

Con il pagamento dei corrispettivi di cui sopra si intende interamente compensato dal Comune tutto quanto espresso e non dal presente Capitolato a carico della Ditta appaltatrice, al fine della corretta esecuzione del servizio in oggetto.

In applicazione dell'art. 30, c. 5, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo delle eventuali esecuzioni d'ufficio, delle eventuali penalità applicate per inadempienza a carico della ditta appaltatrice e quant'altro dalla stessa dovuto.

Il pagamento sarà effettuato mediante mandato emesso a mezzo tesoreria comunale, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità flussi finanziari di cui all'art.3 della legge del 13 agosto 2010, s.m.i.

Art. 16 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

Ai sensi dell'art.3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. la ditta appaltatrice assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.; in particolare quello di comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dall'art. 3 comma 1 della legge suddetta, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

La stazione appaltante verificherà che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture oggetto del contratto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. .

Ai sensi dell'art. 3, c.8, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa; il contratto è inoltre risolto allorché l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al citato art.3; in tal caso procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

Art. 17 - ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il costo del servizio potrà essere aggiornato, dopo il primo anno di servizio, previa richiesta scritta della Ditta aggiudicataria, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti, come previsto all'art. 106, c.1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, ed avrà efficacia dalla data di esecutività del provvedimento che disporrà tale revisione; in caso di mancanza della pubblicazione dei menzionati costi standard, il parametro di riferimento saranno i dati forniti dalle C.C.I.A.A., o, in subordine, da altri Enti Pubblici, riferiti a servizi simili, oltre che indice FOI (famiglie operai-impiegati) elaborato dall'ISTAT.

ART. 18 — INADEMPIENZE E PENALITÀ

Il committente a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali norme, secondo il principio della progressione. La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni dell'appaltatore che devono pervenire entro 8 giorni dalla data della contestazione. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione.

In caso di mancata risposta alla contestazione o di accertamento di inadempimento il committente addebita all'appaltatore una penale da euro 500,00 a euro 5.000,00, applicata gradualmente secondo la gravità dell'irregolarità riscontrata .

In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata; per le successive ulteriori infrazioni, se contestate per inadempienze verificatesi entro sei mesi dalla penalità applicata con recidiva, la penalità è triplicata.

Successivamente, o per cumulo di infrazioni, il committente potrà procedere alla risoluzione del contratto. Il committente procede al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dalla ditta.

Dopo la comminazione di 5 (cinque) sanzioni pecuniarie, si potrà addivenire alla risoluzione del contratto. La richiesta e/o pagamento delle penali non esonera in nessun caso La ditta aggiudicataria dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale medesima.

ART. 19 — RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune si riserva di promuovere la risoluzione del contratto nei casi e nei modi previsti all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni da parte dell'Ente e nelle ulteriori seguenti circostanze:

1. per sospensione o interruzione del servizio, salvo cause di forza maggiore;
2. per contravvenzioni agli obblighi contrattuali o alle disposizioni di legge relativi al servizio non eliminati in seguito a diffida formale da parte dell'Amministrazione;
3. per frode ed in caso di fallimento, concordato fallimentare o liquidazione coatta amministrativa;
4. per violazione dell'obbligo di sollevare o tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia azione o pretesa di terzi;
5. per mancato possesso delle prescritte autorizzazioni, licenze e concessioni previste dalla normativa che disciplina la materia;
6. per gravi violazioni agli obblighi previdenziali ed assistenziali nei confronti dei dipendenti;
7. per reiterati inadempimenti;
8. quando ceda ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente sia indirettamente per interposte persone, i diritti e gli obblighi inerenti al presente Capitolato;
9. violazione da parte della Ditta delle disposizioni di cui al "Codice di comportamento del Comune di Chioggia", adottato con D.G. n. 6/2014, la cui applicazione è estesa anche ai collaboratori, a qualsiasi titolo, ai soggetti affidatari di beni o servizi nei confronti del Comune, ai sensi dell'art. 2 del "Codice Nazionale di Comportamento", codici che pur non essendo materialmente allegati al presente capitolato sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Chioggia all'indirizzo www.chioggia.org;
10. a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, rese dalle Prefetture ai sensi del Protocollo di legalità del 07/09/14 recepito con deliberazione giunta n. 238/2015.
11. nel caso che le "informazioni antimafia" di cui all'art. 10 del citato D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Le somme provenienti dall'applicazione di eventuali penali sono affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che le Prefetture faranno all'uopo pervenire;
12. mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa appaltatrice;
13. per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, a termine dell'art. 1453 del Codice Civile.

In tutti i casi sopra previsti l'infrazione è contestata all'Appaltatore con PEC o lettera raccomandata A.R., con assegnazione allo stesso di un termine non inferiore a giorni 15 per la presentazione di eventuali repliche.

Nei suddetti casi di risoluzione, la ditta appaltatrice è comunque tenuta a garantire, nel rispetto degli obblighi contrattuali, la continuità del servizio di trasporto scolastico, fino all'attivazione del servizio da parte del nuovo gestore. Qualora le insufficienze, le inadempienze, la violazione totale o parziale delle condizioni e degli obblighi contenuti nel presente Capitolato rivestano carattere d'imminente gravità tali da compromettere la funzionalità del servizio, il Comune procederà alla risoluzione immediata del contratto, ad introitare la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ad affidare la prosecuzione del servizio ad altra ditta, imputando all'appaltatore le eventuali spese che dovrà sostenere per supplire al mancato adempimento degli obblighi contrattuali.

L'Appaltatore riconosce al Comune il diritto di esperire azioni per il risarcimento dei danni causati dall'anticipata e forzata risoluzione del contratto.

Nei casi di risoluzione, il Comune sarà tenuto a corrispondere alla ditta appaltatrice soltanto il corrispettivo contrattuale delle prestazioni regolarmente effettuate sino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e spese sostenute.

Alla naturale scadenza del contratto, lo stesso si intende risolto di diritto senza bisogno di disdetta da una delle parti.

Inoltre, le parti convengono la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi alla Ditta affidataria con comunicazione formale, nelle seguenti ipotesi:

- a) accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara;
- b) cumulo da parte del prestatore di servizi di una somma delle penalità superiore al 10% dell'importo del contratto;
- c) nel caso in cui il Comune accerti l'effettuazione di pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. 187/2010.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione Comunale avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in danno. Rimane in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 1453 c.c. nonché viene fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di compensare l'eventuale credito della ditta aggiudicataria con il credito dell'Ente per il risarcimento del danno.

Art. 20 - SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA

La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali fa sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di affidare il servizio alla Ditta che segue in graduatoria.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale della Ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.

ART. 21 — RECESSO

Il Comune di Chioggia ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa in qualsiasi momento della sua esecuzione, ai sensi dell'art. 1671 del codice civile e art. 109, co. 3, del Dlgs 50/2016.

Tale facoltà è esercitata per iscritto con un preavviso da comunicarsi al soggetto aggiudicatario con lettera raccomandata A.R. di almeno 30 giorni.

Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

Dalla data di efficacia del recesso, la ditta aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune di Chioggia

In caso di recesso, la ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

ART. 22 — ESECUZIONE IN DANNO

Qualora la ditta aggiudicataria ometta di eseguire, anche parzialmente le prestazioni oggetto dell'appalto, con le modalità e nei termini previsti dal presente capitolato, il committente potrà richiedere ad altro soggetto l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal Soggetto Aggiudicatario, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente subiti dal Comune di Chioggia, mediante trattenute sugli eventuali crediti spettanti ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrato.

ART. 23 — OBBLIGHI ASSICURATIVI E RESPONSABILITA'

L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'appaltatore, quanto del committente o di terzi, ivi compresi gli utenti, nell'espletamento delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi, esonerando il committente da ogni responsabilità a riguardo. L'appaltatore, inoltre, è obbligato a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente contratto d'appalto (inclusi gli atti aggiuntivi e/o integrativi - modificativi). In particolare detta polizza tiene indenne l'appaltatore, ivi compresi i relativi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno l'appaltatore possa arrecare, inclusi i danni da interruzione del servizio, da trattamento dei dati personali, ecc.. Il massimale della polizza assicurativa di cui sopra deve essere non inferiore ad **€ 1.500.000,00** (unmilione cinquecentomila/00) per ogni evento dannoso o sinistro. In alternativa alla stipulazione della polizza di responsabilità civile verso terzi che precede, la ditta aggiudicataria potrà dimostrare l'esistenza di una polizza assicurativa R.C. già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specificata, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto del Comune di Chioggia.

Resta inteso che qualora per qualsiasi causa venga meno la copertura assicurativa prestata e la stessa non venga ripristinata su richiesta del committente, quest'ultimo ha facoltà di dichiarare risolto il contratto d'appalto.

Restano a carico dell'Impresa aggiudicataria eventuali danni non coperti dalla polizza e/o eventuali franchigie e/o scoperti.

Art. 24 - GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

Le ditte partecipanti alla gara dovranno presentare una **garanzia provvisoria** a corredo dell'offerta, secondo le modalità previste all'art.93 del D.Lgs. 50/2016.

La ditta aggiudicataria, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime, dovrà presentare una **garanzia definitiva**, pari al 10% dell'importo contrattuale, nei modi e nelle forme di cui all'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 25 - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI E SPESE RELATIVE

Dopo l'aggiudicazione, la ditta sarà invitata a presentarsi per la stipulazione del contratto, nella forma dell'atto pubblico amministrativo.

La ditta aggiudicataria dovrà produrre entro il termine di 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, tutta la documentazione che verrà eventualmente richiesta relativamente al possesso dei requisiti previsti.

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla stipula del contratto d'appalto (scritturazione, bolli, registrazione del contratto), ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle inerenti e conseguenti all'appalto (assicurazioni, costituzioni di cauzioni, ...) saranno a totale carico della ditta aggiudicataria.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non esegua tempestivamente gli adempimenti prescritti ai fini della stipula del contratto o non si presenti alla data e nel luogo fissati per la stipula senza alcuna valida giustificazione o non presenti la cauzione nei termini assegnati, l'Ente appaltante lo dichiarerà decaduto ed aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Saranno sempre a carico della ditta inadempiente gli eventuali maggiori oneri sostenuti dal Comune di Chioggia.

Art. 26 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione comunale si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza dopo l'aggiudicazione definitiva, anche in pendenza della stipulazione del contratto e, comunque, dopo:

- la trasmissione di copia conforme della/e polizza/e specificate al precedente art. 23;
- la costituzione di garanzia definitiva con le modalità di cui al precedente art. 24;

Art. 27 - CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA

La ditta aggiudicataria, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell'atto notarile, tale cambiamento.

La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'aggiudicatario, non sono opponibili all'Ente, salvo che il soggetto risultante dall'operazione di straordinaria amministrazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti di qualificazione di cui al Disciplinare di Gara, effettuato le comunicazioni di cui all'art. 1 del d.p.c.m n. 187/1991 e l'Amministrazione, destinataria delle stesse, non abbia presentato opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, entro sessanta giorni.

L'opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti, determina la risoluzione del rapporto contrattuale.

Art. 28 – DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DELL'INCARICO

I servizi oggetto del presente capitolato sono da intendersi unici e inscindibili in quanto, essendo rivolti a minori in situazioni di disagio a rischio di pregiudizio che necessitano di particolare tutela, richiedono continuità di riferimento negli interventi e una specifica preparazione professionale.

E' necessario quindi garantire l'unicità del soggetto affidatario in ogni fase della predisposizione e gestione dei progetti individualizzati in equipe multi-professionale, anche in collaborazione con l'Autorità Giudiziaria.

E' fatto dunque divieto al Soggetto aggiudicatario di subappaltare in tutto o in parte i servizi, pena la risoluzione immediata del contratto, fatta salva ogni altra iniziativa per il risarcimento del danno.

E' fatto inoltre divieto alla ditta aggiudicataria di cedere, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea o parziale, il contratto in oggetto; in caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. .

Art. 29 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che potessero insorgere in merito all'espletamento del servizio saranno deferite al foro di Venezia ed è escluso l'arbitrato.

Art. 30 - RINVIO A DISPOSIZIONE DI LEGGE

Il presente appalto è soggetto, oltre che all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate, al rispetto delle norme del Codice Civile, della legislazione in materia di appalti. La ditta è tenuta comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale e nulla potrà essere preteso o richiesto per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui sopra.

DISPOSIZIONI FINALI

La prestazione del servizio dovrà essere eseguita con osservanza di quanto previsto:

- dal documento “Relazione tecnica e prospetto economico” approvato con determinazione del responsabile del servizio n. 1410 del 06/08/2016;
- dal presente Capitolato Speciale d’Appalto;
- dal progetto presentato in sede di gara il cui contenuto costituisce obbligo per l’aggiudicatario e integrazione di quanto previsto nel presente capitolato;
- dal D.Lgs. 50/2016;
- dal “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano in via espressa tutte le condizioni, clausole e pattuizioni degli articoli qui di seguito citati:

art. 15 – Pagamento dei corrispettivi

art. 17 – Adeguamento del corrispettivo

art. 18 – Inadempienze e penalità

art. 19 – Risoluzione del contratto

art. 20 – Scorrimento graduatoria di gara

art. 21 – Recesso

art. 22 – Esecuzione in danno

art. 24 – Garanzia provvisoria e definitiva

art. 26 – Esecuzione del servizio in pendenza di stipulazione del contratto

art. 27 – Cessione di azienda e modifica ragione sociale della Ditta

art. 28 – Divieto di subappalto e di cessione dell’incarico

art. 29 – Controversie